

INFORMATIZZAZIONE GIUDIZIARIA A SUD:
UN'ESPERIENZA POSSIBILE.
Mariano Sciacca

Raccontare di informatizzazione giudiziaria nel sud d'Italia può sembrare un fuor d'opera dinanzi alla fatiscenza delle strutture, alla cronica mancanza di personale e di mezzi. Eppure ci si deve provare. E soprattutto credere.

L'informatizzazione della pubblica amministrazione rappresenta una svolta epocale anche per il settore della giustizia, se verrà interpretata non già come un semplice aggiornamento degli antichi strumenti di lavoro, ma come un'occasione unica per ripensare l'organizzazione (pubblica) con una maggiore attenzione, oltre che alle forme, anche ai risultati del servizio reso. Il C.S.M. ha osservato come *"l'innovazione tecnologica deve costituire un momento di ripensamento complessivo dell'organizzazione del lavoro delle relazioni fra uffici e avvocatura"*¹. La riduzione della durata dei processi che potrebbe derivare indirettamente da una informatizzazione spinta è legata a tre dimensioni²: la prima dimensione è quella relativa alla liberazione di nuove energie lavorative, ad un utilizzo diverso del personale che verrà liberato dalle incombenze di gestione delle carte e potrebbe essere utilizzato per supportare il giudice nella preparazione e nella gestione delle udienze nonché nella fase preparatoria della redazione delle sentenze; la seconda dimensione è più complessa ed attiene alla verosimile modificazione della sfera cognitiva ed espressiva del magistrato: scrivere al computer e comunicare attraverso il computer comporta non solo un modo fisicamente diverso di scrivere, ma anche l'utilizzo di nuove e diverse modalità di espressione; la terza dimensione è di carattere culturale: la continua ma facile e rapida interazione telematica tra giudici ed avvocati attraverso l'utilizzo di un sistema intelligente che consente di consultare

¹ Delibera C.S.M., 3 luglio 2003.

² P. Liccardo, "Introduzione al processo civile telematico", cit., nonché, sul rilievo della dimensione tecnologica, S. Zan, "Fascicoli e Tribunali...", 2003, cit..

in tempo reale ed in parallelo sentenze, precedenti, richiami, orientamenti del giudice e del tribunale potrebbe consentire di ridurre al minimo la ricchezza spesso solo formale delle argomentazioni per concentrare l'attenzione degli operatori del diritto sulla sostanza dei problemi³.

L'ufficio del magistrato referente per l'informatica di Catania in tal senso ha costituito in tal senso un banco di prova per tentare di restituire senso, ancor prima che dignità, al proprio lavoro.

Il laboratorio pilota del processo civile telematico del Tribunale di Catania.

Il piano di lavoro attualmente in corso di esecuzione da parte del laboratorio pilota del Tribunale di Catania prevede come obiettivo la riorganizzazione dei servizi giudiziari e di cancelleria del tribunale civile e la sperimentazione del processo civile telematico. Tali obiettivi, ambiziosi e sicuramente complessi, sono stati perseguiti quotidianamente all'interno del laboratorio attraverso un'opera continua di riunioni, analisi e continui confronti tra i rappresentanti dell'avvocatura del personale amministrativo, dei tecnici informatici e degli analisti di organizzazione. Sono stati già raggiunti quali obiettivi intermedi: il "caricamento" sul ruolo generale informatico del contenzioso civile (c.d. SICC) di circa 8000 procedimenti contenziosi pendenti grazie alla disponibilità e alla fattiva collaborazione prestata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, il quale ha messo a disposizione due unità di personale; la conseguente messa a regime di PolisWeb (sistema informativo sui fascicoli e sugli eventi ad essi associati); la diffusione di una presentazione/sperimentazione non a valore legale;

A tal uopo al fine di attivare PolisWeb si è provveduto: alla "bonifica" anagrafiche avvocati (con codice fiscale); alla definizione delle caratteristiche del servizio offerto in fase iniziale e della sua evoluzione (quali informazioni ed a chi); al popolamento/normalizzazione della banca dati del SICC; all'allineamento delle versioni SICC installate; all'installazione PolisWeb e trasferimento di know how da parte del RTI, che fornisce

³ V. Basoli, "Sistemi, persone e tecnologie di organizzazione della conoscenza", relazione a "Il processo civile telematico e i rapporti con il mondo industriale e bancario", Venezia, Isola di S. Clemente, 25.6.2005.

anche helpdesk di II livello; alla formazione/assistenza avvocati e distribuzione account di accesso; all'attivazione di una sala di consultazione via intranet del SICC in una saletta del Consiglio dell'Ordine; alla distribuzione ai signori avvocati e ai magistrati sperimentatori delle smart cards di autenticazione; alla distribuzione/installazione del redattore avvocato degli atti; alla formazione/assistenza avvocati. In tale contesto, l'ufficio ha dovuto coordinarsi quotidianamente con il C.I.S.I.A., per la messa a regime di tutte le risorse strumentali all'avvio del p.c.t.: adeguamento sala server per l'installazione del server sul PCT; installazione del server PCT e degli applicativi; installazione del software per l'informatizzazione del registro generale del rito di diritto del lavoro, denominato "SIL"; installazione del software per l'informatizzazione del registro della Volontaria giurisdizione; l'installazione dei softwares polisweb e consolle del magistrato per i magistrati sperimentatori dell'area civile del Tribunale di Catania. Parallelamente, tenuto conto delle possibilità offerte dal SICC, sono stati sin dall'anno 2004 definitivamente eliminati quasi integralmente i ruoli cartacei. In esito alla informatizzazione dei registri civili, alla conseguente eliminazione di quasi tutti i registri cartacei e alla bonifica dell'anagrafe avvocati - che consente dal dicembre 2005 agli avvocati del foro di Catania di consultare i registri civili informatizzati tanto dalle postazioni predisposte in Tribunale presso il Consiglio dell'Ordine che direttamente e dai loro studi via internet -, infatti il Ministero ha autorizzato il passaggio del Tribunale di Catania alla cd. FASE 2 dell'attività di sperimentazione del progetto p.c.t. relativamente al procedimento di ingiunzione ante-causam e alla sperimentazione della consolle del magistrato. Allo stato alla sperimentazione hanno aderito 33 giudici delle sezioni civili del Tribunale di Catania, così come, parallelamente, quindici avvocati sperimentatori impegnati a testare il redattore atti avvocato. In tal senso per l'avvio di tale fase è stato necessario curare la predisposizione di un piano di formazione per tutti gli sperimentatori coinvolti - magistrati, avvocati e cancellieri. Tutti gli utenti interni (magistrati e cancellieri) sono stati dotati di smartcard con firma digitale rilasciata dal Centro Tecnico del CNIPA - le cui procedure particolarmente complesse hanno notevolmente impegnato l'ufficio -.

Il 23 febbraio di questo anno dal Tribunale di Catania, subito dopo analoghi invii esitati positivamente dai Tribunali di Bologna e di Genova, sono stati inviati dagli studi legali di quattro avvocati sperimentatori quattro ricorsi per ingiunzione per via telematica, i quali in tempo reale sono stati prima riscontrati e accettati telematicamente dalla cancelleria e assegnati ai giudici per essere quindi sempre in tempo reale "lavorati" ed concessi mediante deposito con firma digitale.

Il progetto Astonline. Parallelamente alla sperimentazione ministeriale sul p.c.t., è stata curata l'elaborazione di un autonomo progetto relativo alla pubblicazione su internet delle vendite giudiziarie del distretto, alla conseguente creazione di un portale distrettuale di tutti gli uffici giudiziari del distretto di Catania e, infine, alla informatizzazione delle procedure concorsuali tramite produzione di un database relazionale delle procedure concorsuali della sezione fallimentare. E' opportuno premettere che, se in alcuni tribunali italiani è in corso di sperimentazione l'applicativo ministeriale per le cancellerie fallimentari denominato APC, parallelamente ovvero, in altri casi, contemporaneamente, in altri tribunali e distretti di Corte, si è ritenuto, in attesa degli applicativi ministeriali, di ricorrere ad imprese private, le quali - in tempi brevissimi - sono in grado di offrire servizi di pubblicità telematica delle vendite mobiliari\immobiliari ovvero servizi di vera e propria telematizzazione e informatizzazione delle procedure esecutive o fallimentari. Conseguentemente in data 11.1.2006 la Corte di Appello di Catania ha stipulato una convenzione generale. In data 8.2.2006 il Presidente del Tribunale di Catania ha, infine, stipulato la prima convenzione attuativa del distretto, permettendo così di attivare il servizio per le sezioni esecuzioni e fallimentare del tribunale. Nei mesi di gennaio e febbraio c.a., d'intesa con la società, si è predisposto un progetto esecutivo per la creazione di un database relazionale di tutte le procedure concorsuali - consultabile via internet dai singoli creditori, dal curatore fallimentare, dalle cancellerie fallimentari e dal g.d. secondo livelli differenziati di accesso riservato - per la sezione fallimentare di Catania. La definizione del piano operativo di dettaglio ha richiesto una necessaria rivisitazione e riscrittura della modulistica delle sezioni esecuzioni e fallimenti e l'individuazione di nuovi percorsi orga-

nizzativi e procedimentali differenziati, nell'ottica della individuazione delle cd. best practies utili a garantire la massima efficacia ed efficienza, anche sotto il profilo temporale, della singola procedura e un suo costante presidio: tale attività ha poi trovato la sua definitiva sistemazione con delle circolari generali agli avvocati, ai curatori fallimentari, ai c.t.u., alle cancellerie interessate. Nel corso di questi mesi, infine, si stanno caricando già centinaia di procedure fallimentari. Analogamente, sulla base della documentazione predisposta e del complesso delle circolari su indicate, anche gli altri Tribunali del distretto di Corte.

Il Sito internet del Tribunale di Catania: la pubblicazione di siti internet costituisce già da tempo in molti uffici giudiziari italiani un'opportunità offerta dalle nuove tecnologie per perseguire trasparenza, efficienza ed efficacia per l'intera struttura giudiziaria. La comunicazione on line, da aspetto opzionale della gestione, ha assunto un carattere quasi ineludibile; la pubblicazione di un sito, oltre a generare effetti positivi sull'immagine degli uffici, risponde ad esigenze sostanziali che oggi devono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e riservatezza degli affari trattati, essere tempestivamente soddisfatte. Peraltro la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2002 riguardante lo "sviluppo dello strumento dei servizi in linea ai cittadini e alle imprese" ha affermato che "Le amministrazioni destinatarie della direttiva devono operare in modo da garantire che entro il 2005 tutti i servizi più importanti siano offerti in formato elettronico". E' stato così progettato il sito internet del Tribunale di Catania che già da quasi un'anno è pubblicato sul www (www.tribunalecatania.it). Gli obiettivi perseguiti, in sintesi, sono stati: creare una vetrina di informazione aperta a tutti i cittadini; fornire indicazioni sulle attività degli uffici; ridurre, in prospettiva, l'accesso di pubblico presso le cancellerie; mettere i visitatori del sito in condizione di agevolare l'approccio ai servizi di base, fornendo indicazioni sulle procedure, sui costi e sulla modulistica; costituire un canale di comunicazione interna, destinato al personale amministrativo ed ai magistrati; ampliare la conoscenza interna dei flussi di lavoro e semplificare, ove possibile, le procedure, mediante un interscambio virtuoso di informazioni. Di particolare interesse è stato il lavoro preparatorio dei contenuti del sito, in quanto si è preliminarmente

te dovuto creare una vera e propria mappa delle principali relazioni con interlocutori abituali del settore giudiziario, nonché, alla luce delle singole utilità pubbliche richieste dagli potenziali navigatori sul www, rivedere i contenuti, la modulistica e le modalità fondamentali di rapporto delle cancellerie, soprattutto civili, con il pubblico dei visitatori. Particolare cura è stata poi prestata nell'adozione di un linguaggio semplice, piano, siccome destinato ad un pubblico generico e non necessariamente portatore di una cultura specialistica. Ad oggi il sito del Tribunale di Catania pubblicizza le vendite giudiziarie del comprensorio di riferimento con un aumento percentuale di contatti, successivo all'attivazione del servizio ASTE, notevolissimo che lo scrivente si riserva di monitorare entro la fine dell'anno 2006 (si consideri che nel mese di febbraio sono stati registrati n. 29184 accessi, nel mese di marzo n. 51978 accessi e al 18 aprile gli accessi monitorati sono già n. 30047).

I processi di riorganizzazione e informatizzazione in atto impongono una approfondita riflessione sull'impatto che si sta già da oggi realizzando sulla giurisdizione. Interrogarsi sul rapporto tra giurisdizione, informatica e organizzazione giudiziaria costituisce una ineludibile scommessa con la quale gli operatori del diritto dovranno confrontarsi nell'immediato futuro, affinché la non resistibile ascesa dell'informatica giudiziaria veda tutti come consapevoli attori di rinnovamento nella continuità costituzionale, piuttosto che come passivi spettatori di un imminente futuro che è già tra noi, futuro dagli esiti e sviluppi forse oggi imprevedibili e impensabili. V'è un nesso inscindibile che lega i processi di informatizzazione giudiziaria e di riorganizzazione dei servizi con il modo, le forme, i contenuti e i tempi dell'esercizio della funzione giurisdizionale, con l'attività di gestione del processo, con l'attività interpretativa del giudice: la tecnica – e l'informatica soprattutto – non è neutra, ma presuppone una conoscenza dei dati di base, una attribuzione di significato agli stessi in relazione ai valori e agli obiettivi perseguiti, nonché un'opzione finale che riorganizza la realtà, scarta alcune ipotesi e alcune prospettive e detta per il futuro in modo tendenzialmente vincolante le modalità di esercizio o non esercizio di un dato potere o di una data funzione e, in ultima analisi, le modalità di soddisfare o meno certe esigenze, di rendere giustizia o

meno a certi diritti. In tal senso occorre sottolineare il rilievo strategico nazionale del progetto p.c.t.: il pct non è l'unica sperimentazione negli uffici giudiziari italiani. Il mercato dell'informatizzazione dei servizi pubblici di cui si discute ha senza dubbio una grandissima rilevanza economica (basti pensare alle stime sulle immobilizzazioni del sistema bancario coinvolte nelle procedure esecutive), che interessa le grandi e medie aziende della cd. new economy e i competitors globali. Già oggi molti tribunali italiani gestiscono in regime di outsourcing una serie di servizi strumentali e di ausilio alle strutture amministrative giudiziarie o alla stessa giurisdizione: basti pensare alla gestione concessa a società private dei siti internet degli uffici giudiziari, soprattutto, in funzione della pubblicazione sul w.w.w. delle ordinanze di vendita degli immobili delle sezioni esecuzioni o fallimenti (pubblicazione oggi obbligatoria per i beni di valore superiore ai 25.0000 euro ai sensi del novellato art. 590 c.p.c. ex legge 80\05); ovvero ancora si pensi alle società che offrono programmi articolati di gestione dell'iter fallimentare o delle stesse procedure esecutive. Si tratta di pacchetti di prodotti di "supporto alla giurisdizione" che certamente affrontano e risolvono molti problemi e criticità (sia organizzative che informative), garantendo così alle procedure maggiore celerità, trasparenza e gestibilità; al contempo il ricorso all'outsourcing presenta rilevanti problemi sotto il profilo della privacy, in termini di gestione di dati sensibili da parte di soggetti estranei all'ufficio, dei costi notevoli che vengono surrettiziamente scaricati sull'utenza con una vera e propria esternalizzazione di costi della giustizia, dell'ottica territoriale limitata che caratterizza tali interventi: quest'ultimo rilievo è forse quello che desta maggiori preoccupazioni, in quanto lascia alla sostanziale determinazione, all'intraprendenza ovvero alla lungimiranza di singoli magistrati o di singoli capi di ufficio la valutazione - e la decisione - in ordine all'attivazione del servizio stesso e alle modalità di esercizio. Si delinea così, nella tenace - a volte, poco trasparente quanto ai reali servizi e alle effettive utilità derivanti - concorrenza che connota il mercato dei servizi giudiziari informatici e telematici (oggi diviso tra ben poche società) una Italia giudiziaria a macchia di leopardo, priva, sotto tale profilo, di una razionale pianificazione a livello nazionale degli interventi. Di contro, pur nella consa-

pevolezza di tutte le difficoltà e gli arresti che caratterizzano l'evoluzione del progetto pct, non pare dubbio che tale progetto, di contro, muove da una seria analisi organizzativa degli uffici giudiziari e propone una soluzione nazionale complessiva di approccio - organico e sistemico - ai problemi della giustizia civile in Italia.

ESECUZIONE PENALE ESTERNA IN CALABRIA

Alberto Liguori

La crisi della pena detentiva inevitabilmente rigenera la riflessione sull'attualità del sistema sanzionatorio configurato dal codice penale del 1930.

Riflessione che per anni è stata confinata sterilmente negli ambienti accademici o che al più è emersa attraverso sporadici interventi della giurisprudenza di merito, impegnata a coniugare i pochi strumenti forniti dalla normativa vigente con il principio di rieducazione sancito dall'art. 27 Costituzione.

Il sistema sanzionatorio, imperniato sulla reclusione, ha già da tempo iniziato a vacillare sotto i colpi del legislatore orientato sempre più verso un sistema misto, più vicino al sistema europeo, dapprima con la creazione delle sanzioni sostitutive inaugurate con la legge 689 del 1981, successivamente, con le misure alternative; da ultimo, con vere e proprie sanzioni alternative (giudice pace penale, L. c.d. Bossi Fini, il c.d. indultino ed, infine, si introduce 73 co. 5 bis: il giudice se non sospende condizionalmente la pena può disporre il lavoro di p.u.).

Infatti si è sempre più accentuata la crisi della pena detentiva intesa come strumento unico di detenzione, poiché si è consolidata l'opinione che essa non è necessaria per tutti i reati e che lo Stato è in grado di creare altri strumenti sanzionatori parimenti dissuasivi, ma meno costosi per la collettività e, meno criminalizzanti ed emarginanti per il condannato.

A parte i temperamenti apportati con gli interventi sopra specificati, nel sistema sanzionatorio italiano, la pena detentiva nelle diverse forme della reclusione e dell'arresto, mantiene comunque il primato rispetto alle altre pene.

Si aggiunga che anche ragionando in termini di effettiva esecuzione della pena detentiva una volta irrogata, si comprende la grande debolezza del sistema sanzionatorio italiano, risultando la pena non essere eseguibili-

le nel biennio 2000 - 2001 per circa il 41% delle condanne; inoltre, se si considera il dato del circa 23% relativo all'applicazione delle sanzioni sostitutive al posto delle pene detentive brevi sul totale delle decisioni di condanna, arriviamo alle soglie dell'esecuzione solo per il 36% delle detenzioni comminate, di cui il 2,23% in forma alternativa alla detenzione.

Preso atto, quindi, della sostanziale polverizzazione della pena detentiva, è opportuno dare uno sguardo anche a quel accade in Europa. L'esigenza di alternative alle pene detentive è stata da molto tempo avvertita in molti Stati, le cui codificazioni prevedono un sistema differenziato di interventi sospensivi sostitutivi o alternativi alla pena limitativa della libertà.

È opportuno ricordare, dato il suo carattere innovativo, la recente esperienza del Codice penale polacco, il quale prevede come nuova tipologia di pena principale la "limitazione della libertà personale". Tale tipo di pena, autonoma anche se comminata in alternativa alla pena detentiva, può variare da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni e consiste nell'imposizione al condannato di alcune limitazioni indicate dalla legge e, a discrezione del tribunale, anche all'obbligo di risarcire il danno e presentare pubblicamente le scuse della parte lesa.

Uno degli aspetti più interessanti di tale specie di pena sta nell'imposizione dell'obbligo di svolgere l'attività lavorativa imposta dal giudice, obbligo che va adempiuto o con prestazioni di lavoro gratuito per pubblica utilità oppure con l'assegnazione ad aziende statali o continuazione di precedenti attività lavorative con ritenute però del dieci - venticinque per cento sullo stipendio a favore del fisco ed a fini sociali. Misure analoghe sono le cosiddette "misure per il reinserimento nella società" previste dal Codice penale della Germania a fianco delle pene principali.

Misure che consistono nel dare ad un collettivo l'incarico di aiutare il condannato nel suo reinserimento sociale svolgendo nei suoi confronti una funzione educativa e nell'obbligare il condannato a svolgere una determinata attività lavorativa e non soggiornare in determinati luoghi.

Nello stesso ordinamento è prevista la sospensione della condanna a condizione di buona prova e sottoposizione ad obblighi ed affidamento per la rieducazione ad organi collettivi ed anche singoli cittadini.

Caratteristiche pertanto di tale sistema sono l'ampia discrezionalità e l'attribuzione di poteri rieducativi ad organi collettivi ed anche a singoli esperti, non facenti parte né della magistratura né di un organo amministrativo.

Nel sistema belga è prevista la facoltà del giudice, per la prigione correzionale fino a due anni, di disporre la sospensione della pronuncia, la dilazione della condanna con prova, ed il periodo di prova variabile da uno a cinque anni deve essere finalizzato al trattamento e alla rieducazione, oppure, per pene fino a sei mesi, di disporre la semidetenzione. Per la fase dell'esecuzione della pena sono previste diverse misure di competenza del potere esecutivo e cioè:

1. la liberazione condizionale, che presuppone l'espiazione di parte della pena;
2. la semilibertà, concedibile dall'Autorità penitenziaria senza limite di tempo, anche se di solito applicata nella fase terminale di pene di lunga durata;
3. gli arresti di fine settimana, che costituiscono un vero e proprio frazionamento delle pene detentive brevi.

Infatti, tale misura consiste nella privazione della libertà dalle quattordici del sabato (in alcuni casi dalle diciannove del venerdì), sino alle sei del lunedì, mentre nei restanti giorni il condannato continua a vivere libero nel suo ambiente, ed è applicabile alle pene non superiori ad uno o, in alcuni casi, a due mesi.

In Francia l'alternativa della pena detentiva è rappresentata dalla sospensione della pena con prova concessa dall'autorità giudiziaria prima dell'esecuzione e dalla liberazione condizionale concedibile in sede esecutiva dal Ministero della Giustizia per le pene eccedenti i tre anni e dal giudice per l'applicazione per le pene inferiori. Mentre l'esecuzione è differenziata e progressiva in rapporto al periodo di pena già scontata e alla condotta del condannato e prevede anche il collocamento all'esterno, la semilibertà ed i permessi sono concessi sulla base di presupposti determinati per decreto.

Quindi, pur riconoscendosi nei vari sistemi penali una posizione primaria o prevalente alle misure alternative alla detenzione, in vari modi

viene differenziato l'intervento punitivo in rapporto alla natura del reato, alla personalità del reo e alle condizioni ambientali, allo scopo di evitare gli effetti dannosi di carcerazioni inutili ai fini preventivi ed anche per meglio gestire la popolazione carceraria.

Anche in Italia gli studi statistici condotti hanno consentito di affermare che la popolazione in esecuzione penale esterna, 35.222 unità, ha superato quella in esecuzione interna (32.595). Il dato è sintomatico della tendenza della esecuzione penale verso forme alternative ed indico quanto rilievo abbia assunto l'area della esecuzione penale esterna.

A fronte della popolazione carceraria sopra specificata, la media nazionale del 2003 di soggetti ammessi a misura alternativa è del 50,25% e la Calabria si assesta su un livello leggermente superiore, pari al 56%. Nel dettaglio il pianeta della esecuzione penale esterna regionale presenta i seguenti dati: i fruitori di misure alternative al 31.10.2003 sono 1.754 persone, mentre per l'intero anno 2002 sono stati di 1677. Nonostante non si sia ultimato l'anno 2003 già emerge chiaramente il trend di crescita.

La misura più gettonata è sicuramente l'affidamento in prova al s.s. che solo nel 2003 fa registrare 1158 casi, a fronte dei 476 in detenzione domiciliare e dei 130 in semilibertà. A tale dato deve aggiungersi, a dimostrazione della tenuta sistemica e della bontà del lavoro di equipe tra mondo penitenziario e mondo giudiziario calabrese, l'esiguo numero di revoche delle misure concesse che in percentuale raggiungono solo la soglia del 6%, percentuale assolutamente accettabile in considerazione degli interessi in gioco.

La domanda che adesso va posta è la seguente: al di là della mera osservanza delle prescrizioni a corredo delle misure alternative in godimento, bisogna chiedersi quale sia il livello dell'offerta rieducativa disegnata dallo Stato ed interpretata dagli operatori penitenziari.

Sul punto meritano di essere segnalate i progetti di restituzione sociale con la collaborazione di enti associativi privati, aventi valenza simbolica di risarcimento del danno morale, gestiti dai Centri di Servizio Sociale Adulti.

Iniziative specifiche di reinserimento sociale si registrano su Catanzaro ove il CSSA ha attivato, nell'anno 2003, 4 borse lavoro nell'ambito del

progetto "Athena" di cui tre già assegnate a soggetti in affidamento in prova anche terapeutico. Anche il CSSA di Reggio Calabria annualmente in media realizza 6 borse lavoro e per la prima volta alcuni comuni del reggino hanno messo a disposizione nel proprio bilancio somme da destinare a questo scopo. Da ultimo, il Cssa di Cosenza a mezzo dell'adesione al progetto europeo "Equal Araba Fenice" ha avviato un corso per il conseguimento della patente europea di personal computer, riservato a 15 soggetti tra affidati e detenuti domiciliari; ha, inoltre, avviato 10 tirocini lavorativi di sei mesi per 10 affidati; un progetto con la Sovritendenza dei Beni Culturali di Cosenza denominato "BRUZIO" con la partecipazione di 8 affidati e 3 detenuti domiciliari per la scoperta culturale attraverso gite guidate della città; un progetto chiamato "MARTE" con la associazione ELIOS per la scoperta dell'infinito e del cielo grazie a lezioni teoriche e pratiche attraverso l'uso di telescopi. Infine, l'avviamento di un laboratorio artigianale per icone gestito da un affidato terapeutico;

Si aggiunga che fondamentale si è appalesato il ruolo del U.E.P.E. nella funzione di centro di informazione per i potenziali benefici fiscali derivanti ai datori di lavoro dall'assunzione di soggetti in esecuzione penale esterna (si precisa che l'Inps non ha ancora diramato circolari esplicative sul punto) nonché sull'operazione culturale in atto per eliminare i residui pregiudizi legati all'assunzione di un soggetto con una storia giudiziaria.

Da registrare lo sforzo teso alla gestione dei condannati con disagio psichico causato dalla mancanza di strutture capaci di sostenere i soggetti interessati (spesso l'alternativa è il carcere, che necessariamente si trasformerà in O.P.G. o far gravare il problema solo sulle famiglie ed il contesto sociale) mediante l'attivazione di programmi e protocolli di intesa con i Dipartimenti di Salute Mentale.

A questo punto, se il quadro tracciato dimostra che l'esecuzione penale esterna è in linea con il valore rieducativo e risocializzante che la pena deve avere così come disegnata dal costituente, è tempo di chiederci quali miglioramenti il sistema necessita per fronteggiare in maniera efficiente e tempestiva la progressiva crescita della popolazione in esecuzione penale extramuraria.

Tali invocati miglioramenti non possono prescindere dal potenzia-

mento dei protagonisti istituzionali del circuito penale esterno. In particolare giova ricordare che la comunità penale esterna si alimenta di soggetti provenienti dalla libertà o da una previa esperienza detentiva. In entrambi i casi la tenuta e l'efficienza del sistema rieducativo è legato ad un consistente e massiccio intervento sulle figure professionali addette alla preparazione delle istruttorie quali basi per la formulazione di prognosi ad opera della magistratura di sorveglianza.

In particolare, sul versante carcere, si staglia la figura dell'educatore la cui dotazione numerica è assolutamente deficitaria. Si pensi che la pianta organica del 2000 prevede una dotazione di 1376 unità. In realtà (si citano dati DAP del 22.10.2003) negli istituti di pena si contano soltanto 474 educatori. In Calabria la situazione assume toni drammatici: 12 educatori per 2029 detenuti, con un educatore per ogni 169 detenuti, con ovvie ripercussioni anche in punto di effettività dei diritti del detenuto.

Sul versante dei soggetti provenienti dalla libertà si evidenzia come le attuali piante organiche dei CSSA non solo non hanno visto alcun rafforzamento a petto dell'aumento delle competenze (da ultimo liberazione anticipata e c.d. indultino) ma addirittura dei 64 posti di assistente sociale in organico in Calabria solo 47 sono attualmente coperti.

Il tutto ovviamente si riversa sui tempi e sulla qualità delle decisioni della magistratura di sorveglianza. Si aggiunga come sovente, nel corso della trattazione delle procedure di sorveglianza, è stata riscontrata la insufficienza delle informazioni fornite dalle Forze dell'Ordine, spesso generiche e non aggiornate. Totalmente insufficienti sono, poi, dati emergenti dai "carichi pendenti", sia perché limitati alle singole procure, sia perché spesso non aggiornati. Il che rende ancor più complicato e proibitivo il lavoro del magistrato spesso proiettato verso prognosi rischiose in considerazione, non solo della pochezza di informazioni, ma della scarsa qualità delle stesse.

Molto problematica è, inoltre, la gestione dei detenuti extracomunitari. Infatti, la loro ammissione al trattamento extramurario è quasi sempre impraticabile sia per la mancanza di dati certi di identificazione del soggetto e di riferimenti logistici sul territorio, sia per le difficoltà nell'osservazione inframuraria dovute a differenze di lingua e culturali. Pressante si

avverte l'esigenza di fornire agli istituti gli strumenti e risorse necessarie per il trattamento di questi soggetti che costituiscono circa un terzo della popolazione detenuta.

Da ultimo non possono sottacersi le difficoltà operative che quotidianamente gli uffici ed i tribunali di sorveglianza incontrano in considerazione delle nuove e recenti competenze attribuite dal legislatore (L. Simeone, liberazione anticipata, espulsione Bossi Fini, c.d. indultino) senza che a ciò abbia fatto seguito una rivisitazione della pianta organica, soprattutto amministrativa.

La magistratura di sorveglianza calabrese non può che salutare positivamente i contenuti del protocollo di intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria (vi sono articoli dedicati all'istruzione, alla formazione professionale, al lavoro dei detenuti, alle attività ricreative e culturali, agli stranieri, ai sex offenders ecc.).

Da tempo il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro aveva evidenziato la necessità di un maggiore dialogo tra gli operatori coinvolti nell'effettuazione dell'affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 D.P.R. 309/90, particolarmente delicato, in quanto riguardante soggetti ad alta problematicità e, spesso, con pesanti e gravi condanne da espiare (il limite di pena in tal caso è di quattro anni).

Tale necessità è stata affrontata attraverso la redazione di un protocollo di intesa tra il Centro di Servizio Sociale per Adulti, le comunità terapeutiche, i SERT.

Concludo il mio intervento convinto che le sensibilità in campo saranno capaci di fare un'ulteriore sforzo per migliorare il servizio giustizia nell'interesse di garantire a tutti libertà costituzionali inalienabili. Utile al riguardo ricordare la brillante ed attuale riflessione di Nicolò Amato: "Dietro il delitto c'è un passato, ma davanti ad un delitto c'è un avvenire, e in questo avvenire vive d'opera un uomo. Dopo qualche tempo questo stesso è un uomo completamente diverso da quello che ha commesso un delitto".

